

**N. 334**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di regolamento ministeriale concernente modifiche al regolamento recante istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del credito

*(Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 14 febbraio 2011)**

---

RACCOMANDATA



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 14/02/2011  
Prot. 04 / UL / 0000727 / L




*Il Ministro del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

*Roma*

Al Presidente del Senato della  
Repubblica

Palazzo Madama  
ROMA



e, p.c.: Al Ministro dell'economia e delle  
finanze

Via XX Settembre, 97  
ROMA

**OGGETTO:** Schema di regolamento, concernente modifiche al regolamento recante l'istituzione del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del credito", approvato con decreto 28 aprile 2000, n. 158, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Ai fini dell'acquisizione del parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica, Le trasmetto lo schema di regolamento indicato in oggetto, corredato della documentazione specificata nell'unito elenco.

Maurizio Sacconi



# *Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**OGGETTO:** Regolamento concernente modifiche al regolamento recante l'istituzione del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del credito", approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 28 aprile 2000, n. 158

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

In applicazione dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché in adozione alle linee guida contenute nel regolamento quadro n. 477/97, è stato istituito, presso l'INPS, il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del credito, approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 28 aprile 2000, n.158.

Il suddetto Fondo ha la finalità di attuare interventi volti al mutamento e al rinnovamento delle professionalità, nonché azioni di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione, in connessione con i processi di ristrutturazione, di riorganizzazione aziendale, di situazioni di crisi o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro.

In particolare, il Fondo provvede:

- in via ordinaria, a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale ed al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa;
- in via straordinaria, all'erogazione di assegni per il sostegno al reddito ed al versamento della contribuzione correlata, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne, nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo. L'individuazione dei suddetti lavoratori in esubero riguarda il personale che, entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro, maturino i requisiti di legge previsti per aver diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia. La scelta, nell'ambito dei lavoratori come sopra individuati,

avviene adottando in via prioritaria il criterio della maggior prossimità alla maturazione del diritto a pensione.

Con successivo decreto interministeriale del 28 aprile 2006, n. 226, sono state apportate modifiche al Regolamento n. 158 del 28 aprile 2000, istitutivo del Fondo, concernenti la proroga, al 30 giugno 2020, dell'operatività degli interventi disciplinati dal Fondo stesso.

In questa sede viene attivato un ulteriore percorso normativo di modifica al Regolamento istitutivo del Fondo; l'esigenza, richiamata dalle parti sociali, di provvedere in tal senso, nasce dalla volontà di continuare a sostenere il processo di razionalizzazione produttiva di un settore, quello creditizio, che presenta ancora aree nelle quali è necessario agevolare l'esodo dei lavoratori impiegati.

Pertanto, conformemente alla previsione normativa, a seguito del deposito, presso questo Ministero, del Protocollo di intesa in tema di mercato del lavoro e dell'occupazione stilato tra le parti sociali in data 16 dicembre 2009, si è provveduto alla predisposizione del presente schema di regolamento - recante le modifiche al decreto 28 aprile 2000, n. 158 - e alla preventiva valutazione del medesimo da parte delle parti sociali firmatarie del contratto collettivo, convocate in data 15 marzo 2010.

E' stato, altresì, acquisito il preventivo assenso del Ministero dell'Economia e Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e Dipartimento del Tesoro.

Si precisa che il provvedimento è teso a rendere permanenti le modifiche già introdotte con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con Il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 51635 del 26 aprile 2010 (emanato ai sensi dell'art. 1-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), la cui efficacia, prevista dal predetto DM fino al 31 dicembre 2010, è stata prorogata, con l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 225/2010 (c.d. "mille proroghe") al 31 marzo 2011.

Sullo schema di decreto si espresso, il 20 dicembre 2010, il Consiglio di Stato, che ha formulato parere favorevole.

Le modifiche più rilevanti, contenute nell'unico articolo dell'emanando decreto di modifica del regolamento istitutivo del Fondo, riguardano:

- l'utilizzo delle risorse giacenti nel Fondo, che vengono destinate ad interventi ordinari, sotto forma di assegno per il sostegno del reddito a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o sospensione temporanea dell'attività lavorativa (art. 1, comma 1, lettera e) dello schema di decreto, che sostituisce il comma 2 dell'articolo 10 del Decreto n. 158/2000);
- l'istituzione della c.d. "sezione emergenziale", strumento attraverso il quale il Fondo potrà erogare specifiche prestazioni di sostegno al reddito in favore di lavoratori disoccupati, già dipendenti da aziende del settore creditizio, privi dei requisiti per l'accesso all'assegno straordinario di sostegno al reddito (articolo 1, comma 1, lettera f), dello schema di decreto, che aggiunge l'articolo 11-bis al decreto 158/2000. In particolare, si prevede che il Fondo possa provvedere all'erogazione, per un massimo di 24 mesi, di un assegno a favore di lavoratori in condizione di disoccupazione involontaria, nonché al finanziamento, per un massimo di 12 mesi, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale a favore dei predetti lavoratori e su loro richiesta.

La sezione di cui trattasi sarà creata con le giacenze del Fondo di solidarietà, costituite da residui attivi derivanti dalla pregressa contribuzione ordinaria. Giova ricordare, a tal proposito, che tale contribuzione è integralmente a carico del sistema bancario, senza oneri per la collettività, ed è corrisposta dalle aziende del credito nella misura dello 0,375%, e per il restante 0,125% dai lavoratori dipendenti.

Nell'ipotesi - contemplata all'articolo 1, comma 8, dello schema di modifica del Regolamento n. 158 del 28 aprile 2000 - in cui un lavoratore, che fruisca delle prestazioni a carico della sezione emergenziale, venga assunto a tempo indeterminato da altra azienda del credito, si prevede che il trattamento a carico della sezione emergenziale vada a favore dell'azienda che assume sino al termine del periodo massimo di erogazione .

La *ratio* ispiratrice di tale previsione è da rinvenire nell'intento di favorire l'eventuale reimpiego di personale del credito presso aziende dello stesso settore di provenienza, presupponendo che siano quelle sostanzialmente in grado di riallocare al meglio il personale di cui trattasi. Nel contempo, la suddetta previsione normativa assicurerebbe una forma di parziale ristoro dei costi aziendali scaturenti dall'atto di assunzione, utilizzando il trattamento, fino a quel momento destinato al lavoratore e proveniente dalla sezione emergenziale, in funzione di incentivo a favore di aziende dello stesso settore.

Le modifiche contenute nel citato articolo 1, comma 1, lettere da a) a d), dello schema di Regolamento, attengono sia alle modalità di accesso agli interventi in via ordinaria, sia all'adeguamento delle prestazioni erogate dal Fondo mediante l'introduzione della c.d. "sezione emergenziale", che provvede all'erogazione delle prestazioni introdotte dall'articolo 11-bis sopra descritte, nei confronti dei lavoratori in esubero, non aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie.

Sulla scorta dei rilievi mossi dal Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - è stato aggiunto all'articolo 11-bis il comma 9, il quale contiene l'espressa previsione che l'erogazione delle prestazioni relative alla sezione emergenziale disciplinate dai commi 1, 3 e 4, avvenga senza oneri a carico della finanza pubblica e nei limiti di cui all'art. 4, lettera c) del regolamento istitutivo del Fondo, nonché del comma 5 dell'aggiunto art.11-bis.

Sull'emanando schema di Regolamento, il Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento del Tesoro - in qualità di Amministrazione concertante, non ha formulato ulteriori osservazioni in merito.



*Il Ministro del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;

VISTO l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.20;

VISTO l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui si prevede che, in attesa di un'organica riforma degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;

VISIO il protocollo sul settore bancario del 4 giugno 1997;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del 27 novembre 1997, n. 477, con cui è stato emanato un regolamento-quadro, propedeutico all'adozione di specifici regolamenti settoriali;

VISTO l'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede una specifica disciplina transitoria per i casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinino esuberi di personale;

VISTO il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998, con cui, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, è stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito";

VISTO il regolamento recante l'istituzione del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito", approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, del 28 aprile 2000, n. 158;



*Al Ministro del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il contratto collettivo nazionale stipulato in data 5 maggio 2005, recante modifiche al contratto del 28 febbraio 1998, concernente l'istituzione del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito";

VISTO il regolamento concernente modifiche al regolamento recante l'istituzione del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito", approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2006, n. 226;

VISTO il Protocollo in tema di "Mercato del lavoro e occupazione", stipulato in data 16 dicembre 2009 tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le organizzazioni sindacali, depositato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14 gennaio 2010, con il quale le parti firmatarie dei citati accordi del 28 febbraio 1998 e 5 maggio 2005, hanno inteso apportare talune modifiche al Regolamento istitutivo del fondo;

SENTITE nelle riunioni del 15 marzo 2010 le organizzazioni individuate nelle parti firmatarie del citato Protocollo del 16 dicembre 2009;

RITENUTO di apportare le conseguenti modifiche al citato decreto n. 158 del 28 aprile 2000;

SENTITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

DATA comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del

ADOTTA

il seguente regolamento, recante modifiche al regolamento di istituzione del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del credito"



# *Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## *Art. 1*

1. Al regolamento approvato con decreto 28 aprile 2000, n. 158, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) alla lettera *b*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "*e deliberare, sentite le parti firmatarie degli accordi del settore del credito, le regole di precedenza e turnazione e i limiti di utilizzo delle risorse da parte di ciascun datore di lavoro per le prestazioni di cui all'articolo 11-bis del presente decreto;*";

2) alla lettera *c*), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "*Il Comitato fissa la quota del contributo ordinario di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), da destinare alla sezione emergenziale di cui all'articolo 11-bis del presente decreto.*";

3) la lettera *e*) è sostituita dalla seguente: "*e) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità, anche attraverso la riallocazione di risorse eventualmente non utilizzate fra le prestazioni di cui all'art. 5, lettere a) e c);*";

b) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera *b*), è aggiunta la seguente: "*b-bis) in via emergenziale: all'erogazione, nei confronti dei lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie di cui alla lettera b) del presente articolo, dei trattamenti di cui all'articolo 11-bis del presente decreto.*";

c) all'articolo 6, comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: "*Per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b-bis), del presente decreto, è dovuto al Fondo:*";





*Il Ministro del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

d) all'articolo 7:

1) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: *"c) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e b-bis), del presente decreto, all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali;*

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: *"4. Alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), e lettere b) e b-bis), del presente decreto, nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2, possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme di legge e di contratto applicabili alla categoria."*;

e) all'articolo 10:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente; *"2. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), del presente decreto, il Fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili."*;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: *4. Nei casi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60 per cento della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un massimale pari ad un importo di: € 1078 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è inferiore a € 1984; di € 1242 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è compresa tra € 1984 e € 3137 e di € 1569 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è superiore a detto ultimo limite.*

f) dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:



*Al Ministro del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**“Art. 11-bis**

**Sezione emergenziale**

*1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto, per i lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del presente decreto:*

*a) all'erogazione, per un massimo di 24 mesi, di un assegno per il sostegno del reddito ai lavoratori in condizione di disoccupazione involontaria;*

*b) al finanziamento, per un massimo di 12 mesi, a favore dei predetti lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali e comunitari.*

*2. L'accesso alle predette prestazioni è condizionato all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché all'ulteriore condizione che le procedure sindacali di cui sopra si concludano con accordo aziendale.*

*3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il Fondo provvede al riconoscimento, ad integrazione del trattamento di disoccupazione di legge e finché permanga tale condizione, fermo quanto previsto al comma 8, di una somma, ridotta dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, fino al raggiungimento delle seguenti misure:*

*a) 80% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 2220 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue fino a € 38.000;*

*b) 70% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 2500 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue da € 38.001 a € 50.000;*



# *Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- c) 60% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo € 3500 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue oltre € 50.000.*
- 4. In caso di erogazione della prestazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, il Fondo provvede al versamento della contribuzione correlata calcolata sull'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.*
- 5. Per le prestazioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo il cui ammontare è pari alla metà delle prestazioni erogate dal Fondo.*
- 6. Le domande di accesso alle prestazioni della sezione emergenziale sono prese in esame dal Comitato amministratore, su base trimestrale, in ordine cronologico di presentazione, tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Hanno comunque diritto di precedenza le domande presentate da aziende nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata.*
- 7. Nei casi in cui la misura degli interventi di cui al precedente comma 1 risulti superiore ai limiti di utilizzo da parte di ciascun datore di lavoro delle risorse della sezione emergenziale individuati dal Comitato Amministratore ai sensi dell'articolo 4, lettera b), del presente decreto, la differenza resta a carico del datore di lavoro.*
- 8. Qualora un'azienda destinataria dei contratti collettivi nazionali del credito assuma a tempo indeterminato un lavoratore nel periodo in cui lo stesso fruisce delle prestazioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, il trattamento residuo di cui ai commi 3 e 4 andrà a favore dell'azienda stessa fino al termine dei 24 mesi di cui alla lettera a) del comma 1.*
- 9. Fermo restando quanto previsto al comma 7, le prestazioni di cui i commi 1, 3 e 4 sono erogate senza oneri a carico della finanza pubblica e nei limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) e al comma 5 del presente articolo.”*



*Il Ministro del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

IL MINISTRO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

## ALLEGATI

1. Regolamento recante l'istituzione del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del credito", approvato con decreto 28 aprile 2000, n. 158, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Regolamento concernente modifiche al regolamento recante l'istituzione del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione, della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del credito", approvato con decreto 28 aprile 2006, n.226, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Protocollo e avviso comune in tema di "Mercato del lavoro e occupazione", stipulati in data 16 dicembre 2009 tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le organizzazioni sindacali, depositati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14 gennaio 2010.
4. Verbali delle riunioni presso il Ministero con le parti sociali del 15 marzo 2010.
5. Note del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Dipartimento del tesoro e Ufficio legislativo Economia, rispettivamente del 21 settembre 2010, 18 ottobre 2010 e 26 ottobre 2010.
6. Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche previdenziali 26 aprile 2010, n. 51635, di modifiche al decreto 28 aprile 2000, n. 158, recante "Regolamento relativo all'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione, della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito".
7. Schema di regolamento inviato al Consiglio di Stato, corredato di relazione illustrativa.
8. Parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 20 dicembre 2010.

(ALL. 1)

b) adottare, in via prioritaria, il criterio della maggiore età ovvero della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, purché siano contestualmente previste forme di sostegno del reddito, comprensive della corrispondente contribuzione figurativa, erogabili, anche in soluzione unica nel limite massimo di quattro anni previsto per la fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, poste a carico dei datori di lavoro. Alle apposite indennità ed alle forme di sostegno del reddito, comprensive dei versamenti all'INPS per la corrispondente contribuzione figurativa, si applica il comma 3-bis dell'art. 1 del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1992, n. 406. Dopo la costituzione dei citati fondi nazionali per il settore del credito, la gestione dei rapporti attivi e passivi derivanti dall'applicazione di accordi stipulati ai sensi del presente comma è trasferita ai fondi stessi, i quali assumono in carico le residue prestazioni, previste dagli accordi medesimi, provvedendo a riscuoterne anticipatamente l'importo dai datori di lavoro obbligati. Per i trattamenti pensionistici anticipati e, gli altri interventi previsti in attuazione del decreto-legge 24 settembre 1996 n. 497, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1996, n. 588 e del decreto-legge 9 settembre 1997, n. 292, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 1997, n. 388, per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione delle aziende bancarie ivi richiamate, trovano applicazione, sino alla loro completa attuazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1998, le disposizioni degli accordi sindacali stipulati entro il 31 marzo 1998, compresa, a tale esclusivo fine, la facoltà per le predette aziende di sostenere il costo della prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale fino alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria secondo i requisiti di anzianità contributiva e di età previsti dalla legislazione vigente. Le forme pensionistiche di cui al presente comma, fermo restando quanto previsto dal comma 33, nonché dal citato decreto legislativo n. 124, del 1993, possono essere trasformate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forme a contribuzione definita mediante accordi stipulati con le rappresentanze dei lavoratori di cui all'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero, in mancanza, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente. Alla facoltà di riscatto, ove prevista, nelle forme pensionistiche di cui al presente comma esercitata dalla data di entrata in vigore della presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui al capo II del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, in materia di determinazione del relativo onere. Entro il 30 giugno 1998 il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo per l'armonizzazione della disciplina previdenziale del personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette con quella dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei principi e criteri direttivi indicati nell'art. 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e con le modalità di cui all'art. 3, comma 22, della medesima legge. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo al predetto personale si applicano le disposizioni di cui al presente comma.

*Nota all'art. 1:*

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477:

«1. Ciascun regolamento provvede ad istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un fondo con gestione finanziaria e patrimoniale autonoma cui affluiscono i contributi determinati dal regolamento medesimo».

*Nota all'art. 2:*

— Per l'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vedi in note alle premesse.

*Nota all'art. 5:*

— Per l'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vedi in note alle premesse.

*Nota all'art. 8:*

— L'art. 5, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), è il seguente:

«Art. 5 (Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a carico delle imprese). — 1. L'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire, in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all'art. 4, comma 2, ovvero, in mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro:

- a) carichi di famiglia;
- b) anzianità;
- c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative.

2. Nell'operare la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, l'impresa è tenuta al rispetto dell'art. 9, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79».

*Nota all'art. 11:*

— Per l'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vedi in note alle premesse.

*Nota all'art. 12:*

— Per l'art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, vedi in note alle premesse.

*Nota all'art. 15:*

— Per il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 447, vedi in note alle premesse».

00G0206

**DECRETO 28 aprile 2000, n. 158.**

**Regolamento relativo all'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito.**

**IL MINISTRO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare, l'articolo 17, comma 3;

Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del

reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;

Visto il protocollo sul settore bancario del 4 giugno 1997;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477, con cui è stato emanato un regolamento-quadro, propedeutico all'adozione di specifici regolamenti settoriali per la materia;

Visto l'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede una specifica disciplina transitoria per i casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinino esuberi di personale;

Visto il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 con cui, in attuazione delle disposizioni di legge e intese sopra richiamate, è stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito»;

Sentite le organizzazioni individuate, al fine dell'adozione del presente regolamento, nelle parti firmatarie del contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998;

Sentito il parere del consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 30 agosto 1999;

Vista la richiesta, formulata dal Consiglio di Stato, di valutare, nell'ambito degli interventi atti a favorire il mutamento ed il rinnovamento delle professionalità, l'opportunità di dare priorità ai finanziamenti di programmi formativi, i quali abbiano ottenuto finanziamenti comunitari;

Ritenuto di non dare seguito all'indicazione di cui sopra, avanzata dal Consiglio di Stato, in quanto detto criterio di priorità farebbe venire meno i criteri di precedenza e turnazione, così come concordati dalle parti sociali nel predetto contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 4 febbraio 2000;

#### A D O T T A

il seguente regolamento:

##### Art. 1.

###### *Costituzione del Fondo*

1. È istituito presso l'INPS il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito».

2. Il Fondo gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477.

##### Art. 2.

###### *Finalità del Fondo*

1. Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle aziende, ivi comprese quelle facenti parte di gruppi creditizi, e delle associazioni di banche, cui si applicano i contratti collettivi del credito (ex Assicredito o Acri), e i relativi contratti complementari, che nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi, ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro:

a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità;

b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.

##### Art. 3.

###### *Amministrazione del Fondo*

1. Il Fondo è gestito da un «Comitato amministratore» composto da cinque esperti designati da Abi e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 con cui è stata convenuta l'istituzione del Fondo, in possesso di specifica competenza e pluriennale esperienza in materia di lavoro e occupazione. nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nonché da due rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto.

2. Il presidente del comitato è eletto dal comitato stesso tra i propri membri.

3. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.

4. I componenti del comitato durano in carica due anni, e la nomina non può essere effettuata per più di due volte. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, uno o più componenti del comitato stesso, si provvede alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalità di cui al comma 1.

5. Ai predetti fini le organizzazioni sindacali di cui al comma 1 provvedono ad effettuare le designazioni di propria competenza sulla base di criteri di rotazione.

##### Art. 4.

###### *Compiti del Comitato amministratore del Fondo*

Il comitato amministratore deve:

a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) deliberare gli interventi in conformità alle regole di precedenza e turnazione fra i datori di lavoro, di cui all'articolo 9;

c) deliberare, sentite le parti firmatarie degli accordi del settore del credito, la misura del contributo addizionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), nonché la misura, espressa in termini percentuali, del contributo straordinario di cui all'articolo 6, comma 3;

d) deliberare le sospensioni ai sensi dell'articolo 6, comma 4;

e) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità;

f) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;

g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti, o che sia ad esso affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS;

h) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilità di cui all'articolo 11.

#### Art. 5.

##### Prestazioni

1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui al precedente articolo 2, comma 1:

a) in via ordinaria:

1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o comunitari;

2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;

b) in via straordinaria:

all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo. Qualora l'erogazione avvenga, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione, l'assegno straordinario è pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di sconto vigente alla data del 28 febbraio 1998, di quanto sarebbe spettato, dedotta la contribuzione correlata, che pertanto non verrà versata, se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale.

2. Agli interventi sopra definiti vengono ammessi, nell'ambito di un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti di cui all'articolo 2.

3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi nell'ambito del periodo di cui al comma 2, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3, si dovrà tenere conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.

5. Il Fondo versa, altresì, la contribuzione di cui al precedente comma 1, lettera b), dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.

#### Art. 6.

##### Finanziamento

1. Per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), è dovuto al Fondo:

a) un contributo ordinario dello 0,5%, di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato;

b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), nella misura non superiore all'1,50%, calcolato sulla retribuzione imponibile di cui alla lettera a), con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le retribuzioni che restano in carico al datore di lavoro.

2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario dello 0,50% sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a).

3. Per la prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, il cui ammontare è determinato in termini percentuali dal comitato amministratore ai sensi dell'articolo 4, lettera c), relativo ai soli lavoratori interessati alla corrispondenza degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.

4. L'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello 0,50% è sospeso, su deliberazione del comitato amministratore ai sensi dell'articolo 4, lettera d), in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l'erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno del settore di riferimento.

5. Il comitato amministratore del Fondo provvede, dopo un anno dalla data di istituzione del Fondo stesso, a valutare il predetto fabbisogno.



6. I successivi accertamenti in materia, ai fini delle decisioni conseguenti, vengono effettuati, sempre a cura del comitato amministratore del Fondo, con cadenza annuale.

7. Le disponibilità che, all'atto della cessazione della gestione liquidatoria del Fondo, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni previste dal presente regolamento, sono devolute alle forme di previdenza in essere, a tale momento, presso il singolo datore di lavoro, in conto contribuzione ordinaria. Le quote di disponibilità non utilizzate, riferite a datori di lavoro presso i quali non risultino in essere forme di previdenza di cui al presente comma, sono devolute al Fondo pensione lavoratori dipendenti presso l'assicurazione generale obbligatoria.

8. Ai predetti fini l'importo delle disponibilità di pertinenza di ciascun datore di lavoro, è determinato in misura proporzionalmente corrispondente a quanto complessivamente versato dallo stesso, a titolo di contributo ordinario ai sensi del comma 1, lettera a), al netto di quanto utilizzato per le prestazioni ordinarie erogate dal Fondo.

9. Alle operazioni di liquidazione provvede il comitato amministratore del Fondo, che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle predette operazioni, che devono comunque essere portate a termine non oltre un anno dalla data di cessazione della gestione del Fondo.

10. Qualora la gestione di liquidazione non risulti chiusa nel termine di cui al comma 9, la stessa è assunta dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti. Il comitato amministratore del fondo cessa dalle sue funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte del medesimo Ispettorato generale. Entro tale data il comitato amministratore deve consegnare all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, sulla base di appositi inventari, le attività esistenti, i libri contabili, i bilanci e gli altri documenti del Fondo, nonché il rendiconto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

#### Art. 7.

##### *Accesso alle prestazioni*

1. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 è subordinato:

a) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale;

b) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché di quelle legislative laddove espressamente previste;

c) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali.

2. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 è altresì subordinato alla condizione che le procedure sindacali di cui al comma 1 si concludano con accordo aziendale, nell'ambito del quale siano stati individuati, per i casi di cui al comma 1, lettere b) e c), una pluralità di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali.

3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ferme le procedure di cui al comma 1, lettera c), si può accedere anche alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2).

4. Alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2) e lettera b), nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2, possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme di legge e di contratto applicabili alla categoria.

#### Art. 8.

##### *Individuazione dei lavoratori in esubero*

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, legge 23 luglio 1991, n. 223, l'individuazione dei lavoratori in esubero, ai fini del presente regolamento, concerne, in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, anzitutto il personale che, alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro sia in possesso dei requisiti di legge previsti per aver diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia, anche se abbia diritto al mantenimento in servizio.

2. L'individuazione degli altri lavoratori in esubero ai fini dell'accesso alla prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), avviene adottando in via prioritaria il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza, ovvero della maggiore età.

3. Per ciascuno dei casi di cui ai commi 1 e 2, ove il numero dei lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli esuberanti, si favorisce, in via preliminare, la volontarietà, che è esercitata dagli interessati nei termini e alle condizioni aziendali concordate, e, ove ancora risultasse superiore il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra rispetto al numero degli esuberanti, si tiene conto dei carichi di famiglia.

#### Art. 9.

##### *Criteri di precedenza e turnazione*

1. L'accesso dei soggetti di cui all'articolo 2 alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni.

2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1, formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri individuati all'articolo 7, sono prese in esame dal comitato amministratore su base trimestrale, deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Dette domande non possono riguardare interventi superiori a dodici mesi.

3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), l'intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all'ammontare dei contributi ordinari versati nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.

4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), ovvero nei casi di ricorso congiunto alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), l'intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore a due volte l'ammontare dei contributi ordinari versati nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.

5. Nei casi in cui la misura dell'intervento ordinario ai sensi dell'articolo 10 risulti superiore ai limiti individuati ai commi 3 e 4, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro.

6. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere prese in considerazione subordinatamente all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro, aventi titolo di precedenza.

7. I soggetti di cui all'articolo 2, ammessi alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), e che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l'intervento del Fondo, possono essere chiamati a provvedere, prima di poter riaccedere ad ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale, delle prestazioni fruite tramite finanziamenti ottenuti dagli appositi fondi nazionali o comunitari, mediante un piano modulato di restituzione.

#### Art. 10.

##### *Prestazioni: criteri e misure*

1. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali o comunitari.

2. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), superiori a 37 ore e 30 minuti annui pro capite, il Fondo, per le ore eccedenti tale limite, eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di

sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili.

3. L'erogazione del predetto assegno è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.

4. Nei casi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un massimale pari ad un importo di: L. 1.650.000 lorde mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è inferiore a L. 3.036.000; di L. 1.900.000 lorde mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è compresa tra L. 3.036.000 e L. 4.800.000 e di L. 2.400.000 lorde mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è superiore a detto ultimo limite.

5. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con un massimale pari ad un importo corrispondente alla paga oraria, per ogni ora di riduzione, calcolata sulla base del massimale dell'assegno ordinario che sarebbe spettato nelle ipotesi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro.

6. Per l'accesso alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), le riduzioni dell'orario di lavoro o le sospensioni temporanee dell'attività lavorativa non possono essere superiori complessivamente a diciotto mesi pro-capite nell'arco di vigenza del Fondo, di cui non più di sei mesi nell'arco del primo triennio, di ulteriori sei mesi nell'arco del secondo triennio, e ulteriori sei mesi nel periodo residuo.

7. La retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dell'assegno ordinario e della paga oraria di cui al comma 1, è quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè la retribuzione sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato secondo il criterio comune:  $1/360$  della retribuzione annua per ogni giornata.

8. Per i lavoratori a tempo parziale l'importo dell'assegno ordinario viene determinato proporzionando lo stesso alla minore durata della prestazione lavorativa.

9. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari:

a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianità prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:

1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità;

2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

b) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella di anzianità, alla somma dei seguenti importi:

1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;

2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

10. Nei casi di cui al comma 9, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzianità o vecchiaia; l'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.

11. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell'attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età o anzianità contributiva richiesti per la maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia, è versata a carico del Fondo ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.

12. La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla base della retribuzione di cui al comma 7.

13. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.

14. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva, nonché, in particolare per i lavoratori cui si applica il contratto collettivo Acri, ad eventuali ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi all'anticipata risoluzione del rapporto per riduzione di posti o soppressione o trasformazione di servizi o uffici.

15. Nei casi in cui l'importo dell'indennità di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore, sempreché abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta

agli assegni suindicati una indennità *una tantum*, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.

16. In mancanza di detta rinuncia, il lavoratore decade da entrambi i benefici.

#### Art. 11.

##### *Cumulabilità della prestazione straordinaria*

1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di altri soggetti, ad esempio banche, concessionari della riscossione, altri soggetti operanti nell'ambito creditizio o finanziario, ivi compresi quelli operanti nel campo degli strumenti finanziari, nonché dei fondi comuni e servizi di investimento, che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato.

2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma 1, cessa la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonché il versamento dei contributi figurativi.

3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio comune richiamato all'articolo 10, con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.

4. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procede ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.

5. I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, nell'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione del Fondo pensione lavoratori dipendenti e per il 50% dell'importo eccedente il predetto trattamento minimo.

6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti figurativi.

7. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta, nei casi di redditi da lavoro autonomo, in misura tale da non determinare variazioni alla contribuzione complessiva annuale a favore dell'interessato.

8. È fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare

tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.

9. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 8 il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonché la cancellazione della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996.

#### Art. 12.

##### *Trasferimento di rapporti attivi e passivi*

Entro tre mesi dall'istituzione del Fondo, la gestione dei rapporti attivi e passivi derivanti dall'applicazione di accordi stipulati ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è trasferita, secondo le modalità concordate tra le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998, al «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito», il quale assume in carico le residue prestazioni previste dagli accordi medesimi, provvedendo a riscuotere, a cadenza mensile, anticipatamente l'importo dai datori di lavoro obbligati.

#### Art. 13.

##### *Contributi sindacali*

Il diritto dei lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore della organizzazione sindacale di appartenenza, stipulante il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 con cui è stata convenuta l'istituzione del fondo, è salvaguardato all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro con la sottoscrizione di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia al preavviso di cui all'articolo 10.

#### Art. 14.

##### *Scadenza*

Il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito», disciplinato dal presente regolamento, scade trascorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ed è liquidato secondo la procedura prevista dall'articolo 6, commi 7, 8, 9 e 10.

#### Art. 15.

##### *Norme finali*

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento-quadro di cui al decreto del Ministro del lavoro

e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 28 aprile 2000

*Il Ministro del lavoro  
e della previdenza sociale*  
SALVI

*p. Il Ministro del tesoro, del bilancio  
e della programmazione economica*  
SOLAROLI

Visto, il Guardasigilli: FASSINO  
Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2000  
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 172-bis

#### NOTE

##### AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

##### Note alle premesse:

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è così formulato:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— L'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) è così formulato:

«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei conti). — 1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;

d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);

e) autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi, secondo quanto previsto dall'art. 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;

g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome; attivi, di qualunque importo; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ecu stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;

h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spesa correnti a carico di esercizi successivi;

i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;

l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richiama di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti delibera di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo.

2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo divengono efficaci se la Corte non ne dichiara la non conformità a legge nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se la Corte richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento diventa esecutivo se la sezione del controllo non ne dichiara l'illegittimità o non adotta ordinanza istruttoria. In tale ultimo caso la sezione del controllo si pronuncia definitivamente nei trenta giorni successivi dal ricevimento degli elementi da essa richiesti. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro.

4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione; può altresì pronunciarsi sulla legittimità di singoli atti delle amministrazioni dello Stato. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo.

5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma.

6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi le misure conseguenzialmente adottate.

7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.

8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Può richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge.

Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rileva illegittimità, ne dà avviso all'organo generale di direzione.

È fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

10. La sezione del controllo sulle amministrazioni dello Stato è presieduta dal presidente della Corte dei conti ed è costituita dai presidenti di sezione preposti al coordinamento del controllo preventivo e successivo e dai magistrati assegnati agli uffici di controllo. Essa delibera suddividendosi in collegi di sette magistrati determinati annualmente con riferimento a tipologie del controllo settori e materie.

11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra competenti magistrati circa la legittimità di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualità di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione.

12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche dandone notizia alla sezione del controllo.

13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.

— L'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è così formulato:

«In attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, sono definite, in via sperimentale, misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali. Nell'esercizio della potestà regolamentare il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) costituzione da parte della contrattazione collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,5 per cento;

b) definizione da parte della contrattazione medesima di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entità, modalità concessivi, entro i limiti delle risorse costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei correlati contributi figurativi;

c) eventuale partecipazione dei lavoratori al finanziamento con una quota non superiore al 25 per cento del contributo;

d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione della obbligatorietà della contribuzione con applicazione di una misura addizionale non superiore a tre volte quella della contribuzione stessa;

e) istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con il concorso delle parti sociali;

f) conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a lire 150 miliardi».

— Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477, reca: «Regolamento recante norme per l'istituzione del servizio di controllo interno presso l'Istituto superiore di sanità».

— L'art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure di stabilizzazione della finanza pubblica) è così formulato:

A decorrere dal 1° gennaio 1998, per tutti i soggetti nei cui confronti trovino applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento

## LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 aprile 2006, n. 226.

Regolamento concernente modifiche al regolamento recante l'istituzione del «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito» approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 28 aprile 2000, n. 158.

### IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

### IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;

Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;

Visto il protocollo sul settore bancario del 4 giugno 1997;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 447, con cui è stato emanato un regolamento-quadro, propedeutico alla adozione di specifici regolamenti settoriali per la materia;

Visto l'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede una specifica disciplina transitoria per i casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinino esuberi di personale;

Visto il Contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998, con cui, in attuazione delle disposizioni di legge e intese sopra richiamate, è stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito»;

Visto il decreto 28 aprile 2000, n. 158, recante il regolamento relativo all'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito;

Visto il Contratto collettivo nazionale stipulato in data 5 maggio 2005, recante modifiche al contratto del

28 febbraio 1998, concernente l'istituzione del «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Credito», depositato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 26 maggio 2005;

Ritenuto non necessario sentire le organizzazioni sindacali perché il nuovo accordo del 5 maggio 2005 non modifica le misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione già individuate nell'accordo del 28 febbraio 1998, per il quale le stesse organizzazioni sindacali erano state sentite, ma si limita a prorogare il solo termine finale di scadenza del fondo:

Udito il parere interlocutorio reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 14 novembre 2005;

Udito il parere definitivo reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 13 febbraio 2006;

Acquisito il parere della XI Commissione lavoro della Camera dei deputati e rilevato che la 11<sup>a</sup> Commissione lavoro del Senato non ha manifestato il proprio avviso nel termine dei venti giorni (scadenza: 28 marzo 2006) previsti dal Regolamento del Senato per l'espressione dei pareri su atti del Governo;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 29 marzo 2006;

### ADOTTA il seguente regolamento

concernente modifiche al regolamento di cui alle premesse:

#### Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto 28 aprile 2000, n. 158, è così modificato:

«2. Agli interventi sopra definiti vengono ammessi nell'ambito del periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fino al 30 giugno 2020, i soggetti di cui all'articolo 2.»

#### Art. 2.

1. L'articolo 14 del decreto 28 aprile 2000, n. 158, è così modificato:

«Art. 14. — Il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito», disciplinato dal presente regolamento, scade alla data del 30 giugno 2020 ed è liquidato secondo la procedura prevista dall'articolo 6, commi 7, 8, 9 e 10.»

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 aprile 2006

*Il Ministro del lavoro  
e delle politiche sociali*  
MARONI

*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze*  
TREMONTI

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI  
Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2006  
Ufficio di controllo preventivo sui Ministri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 158

#### NOTE

##### AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

##### Nota al titolo:

— Il testo del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 28 aprile 2000, n. 158 (Regolamento relativo all'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 giugno 2000, n. 139.

##### Nota alle premesse:

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.»

— Il testo dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), è il seguente:

«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei conti). — 1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;

d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);

e) [autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi, secondo quanto previsto dall'art. 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29];

f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;

g) decreti che approvano contratti delle Amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;

h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;

l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo.

2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi.

3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro.

4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo.

5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma.

6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente adottate.

7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.

8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Può richiedere alle

ALL. 3

## PROTOCOLLO IN TEMA DI MERCATO DEL LAVORO E OCCUPAZIONE

Il giorno 16 dicembre 2009, in Roma

tra

Associazione Bancaria Italiana (ABI)

e

- Dircredito-FD
- Fabi
- Fiba-Cisl
- Fisac-Cgil
- Silcea
- Sinfub
- Ugl Credito
- Uilca

Premesso che:

- il Fondo di solidarietà del settore del credito, istituito con il D. M. 28 aprile 2000, n. 158 e prorogato con il D. M. 28 aprile 2006, n. 226, ha consentito in questi anni di affrontare le tensioni occupazionali nel sistema mitigando gli impatti sociali e senza oneri per la collettività;
- le Parti ritengono che le misure ivi previste, in particolare per la gestione degli esuberanti, siano divenute onerose e non risultino più pienamente adeguate rispetto alle necessità delle imprese e dei lavoratori indotte anche dalle modifiche organizzative e produttive determinatesi nel tempo;
- le Parti condividono l'opportunità di concordare misure idonee ad agevolare da parte delle aziende ed in favore dei lavoratori l'utilizzo delle somme già versate derivanti dalla contribuzione ordinaria e "giacenti" presso il Fondo stesso, per destinarle a programmi formativi nonché a riduzioni d'orario o sospensioni temporanee dell'attività lavorativa e ad una istituenda "sezione emergenziale",
- le Parti ritengono altresì opportuno definire azioni congiunte con l'obiettivo di agevolare la ripresa del sistema creditizio nell'interesse delle imprese e dei lavoratori,

*dirad*

ABI

DIRCREDITO-FD

FABI

FIBA-CISL

FISAC-CGIL

SILCEA

SINFUB

UGL CREDITO

UILCA



si è convenuto quanto segue:

Art. 1 (Avviso comune per favorire l'utilizzo di risorse del Fondo di solidarietà per finalità formative)

Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo di solidarietà per il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 1, del Regolamento del Fondo (D. M. 28 aprile 2000, n. 158), viene stipulato l'allegato "Avviso comune", sottoscritto in pari data e costituente parte integrante del presente Protocollo.

Art. 2 (Utilizzo delle risorse giacenti presso il Fondo di solidarietà)

Le Parti ritengono che le risorse giacenti nella parte ordinaria del Fondo di solidarietà debbano essere utilizzate per l'anno 2010 secondo la seguente ripartizione percentuale:

1. 65%, per il finanziamento di programmi formativi di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 1) del Regolamento del Fondo di cui al D. M. 28 aprile 2000, n. 158;
2. 15%, per le prestazioni relative a riduzioni d'orario o sospensioni temporanee dell'attività lavorativa di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 2) del Regolamento del Fondo di cui al D. M. 28 aprile 2000, n. 158;
3. 20%, per la creazione di una "sezione emergenziale" di cui all'articolo 5, che segue.

Le somme di cui al punto 2 del presente articolo, destinate a riduzioni d'orario o sospensioni temporanee dell'attività lavorativa, saranno utilizzate nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 9, commi 4 e 5, del Regolamento del Fondo.

Le Parti stipulanti si incontreranno entro il 31 ottobre 2010 per valutare la situazione ed individuare le soluzioni opportune, anche ai fini dell'eventuale riequilibrio del finanziamento delle prestazioni di cui al presente articolo.

Art. 3 (Contributo ordinario)

Considerate le attuali dotazioni finanziarie, si conferma per l'anno 2010 la volontà di mantenere la sospensione del contributo ordinario dello 0,50% di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), del Regolamento del Fondo. Le Parti stipulanti, pertanto, si attiveranno affinché il Comitato amministratore del Fondo stesso provveda ad emanare la relativa delibera, ai sensi dell'art. 4, lett. d), del predetto Regolamento.

Le Parti nazionali si incontreranno entro il 31 ottobre 2010 per valutare, in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse "giacenti" presso il Fondo di solidarietà,

*[Handwritten signature]*

ABI  
*[Handwritten signature]*

DIRCREDITO-FD  
*[Handwritten signature]*

FABI  
*[Handwritten signature]*

FIBA-CISL  
*[Handwritten signature]*

FISAC-CGIL  
*[Handwritten signature]*

SILCEA  
*[Handwritten signature]*

SINFUB  
*[Handwritten signature]*

UGL CREDITO  
*[Handwritten signature]*

UILCA  
*[Handwritten signature]*

le indicazioni da dare al Comitato amministratore del Fondo ai fini del contributo ordinario per l'anno 2011.

Art. 4 (Misura dell'assegno ordinario - Revisione dei massimali)

Le Parti stipulanti ritengono che gli importi indicati al comma 4 dell'art. 10 del Regolamento del Fondo di solidarietà (D. M. 28 aprile 2000, n. 158) debbano essere aggiornati come segue.

Nei casi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60 per cento della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un massimale pari ad un importo di: € 1.078 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è inferiore a € 1.984; di € 1.242 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è compresa tra € 1.984 e € 3.137 e di € 1.569 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è superiore a detto ultimo limite.

Le Parti stipulanti ritengono, altresì, che dal comma 2 dell'art. 10 del Regolamento del Fondo vadano depennate le seguenti parole: "superiori a 37 ore e 30 minuti annui procapite (.....) per le ore eccedenti tale limite".

Art. 5 (Sezione emergenziale)

Si conviene, ai sensi dell'art. 2, comma 1, punto 3, del Presente Protocollo sulla necessità di costituire una sezione emergenziale del Fondo di solidarietà allo scopo di realizzare misure di sostegno del reddito per i lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lett. b).

Ai fini di cui sopra il Fondo dovrà provvedere:

- a) all'erogazione, per un massimo di 24 mesi, di un assegno per il sostegno del reddito ai lavoratori in condizione di disoccupazione involontaria;
- b) al finanziamento, per un massimo di 12 mesi, a favore dei predetti lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale.

L'accesso alle predette prestazioni è condizionato all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché all'ulteriore condizione che le procedure sindacali di cui sopra si concludano con accordo aziendale.

Nei casi che precedono l'azienda è il Fondo, in parti uguali, dovranno erogare, ad integrazione del trattamento di disoccupazione di legge, una somma fino al raggiungimento delle seguenti misure:

- 80% della retribuzione tabellare lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 2.220 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue fino a € 38.000;

*la*  
*di*

ABI  
*la*

DIRCREDITO-FD

FABI

FIBA-CISL

FISAC-CGIL

SILCEA

SINFUB

UGL

CREDITO

UILCA

- 70% della retribuzione tabellare lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 2.500 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue da € 38.001 a € 50.000;
- 60% della retribuzione tabellare lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di 3.500 euro lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue oltre € 50.000.

Qualora un'azienda destinataria dei ccni di settore assuma a tempo indeterminato un lavoratore nel periodo in cui lo stesso fruisce delle prestazioni di cui alla lett. a) del presente articolo, il trattamento di cui ai punti che precedono andrà a favore dell'azienda stessa fino al termine dei 24 mesi di cui alla menzionata lett. a).

**Art. 6 (Supporto alla riqualificazione e ricollocazione professionale)**

Al fine di sviluppare misure finalizzate alla riqualificazione ed al supporto alla ricollocazione professionale dei lavoratori, con particolare riguardo a coloro che non abbiano i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), del Regolamento del Fondo, le Parti stipulanti si attiveranno nei confronti del Fondo Banche Assicurazioni (FBA) affinché il Fondo stesso emani tempestivamente uno specifico bando in materia, destinando ad esso adeguate risorse economiche.

Gli interventi di supporto alla riqualificazione e ricollocazione professionale di cui al presente articolo potranno essere finanziati, per il periodo successivo alla cessazione del rapporto, attraverso la "sezione emergenziale" di cui all'art. 5 che precede.


Le Parti si incontreranno entro 30 giorni dalla stipulazione del presente Protocollo per definire il testo di una convenzione in tema di outplacement, da stipulare con le più accreditate Società e/o Associazioni operanti sul mercato.

**Art. 7 (Deroghe all'art. 2103 c.c.)**

Le Parti stipulanti confermano la legittimità di clausole di accordi aziendali e/o di gruppo, preventivi all'utilizzo della legge n. 223 del 1991 e stipulati ai sensi degli artt. 18 o 19 del ccni 8 dicembre 2007, che prevedano, anche in deroga al secondo comma dell'art. 2103 c.c., l'assegnazione del lavoratore a mansioni diverse ed inferiori rispetto a quelle precedentemente svolte.

**Art. 8 (Norma transitoria)**

Le Parti stipulanti proseguiranno gli incontri in sede tecnica per definire, entro 30 giorni dalla stipulazione del presente Protocollo, le modifiche normative e quant'altro necessario alla realizzazione degli obiettivi concordati.


  
 DIRCREDITO-FD    FABI    FIBA-CISL    FISAC-CGIL    SILCEA    SINFUB    UGL    CREDITO    UTICA

Successivamente, le Parti stesse si attiveranno per richiedere – ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, del 27 novembre 1997, n. 477 – ai competenti Dicasteri di emanare, con la massima tempestività, le norme conseguenti a modifica e/o integrazione del testo del decreto 28 aprile 2000, n. 158, recante il Regolamento relativo all'istituzione del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito".

Art. 9 (Azioni congiunte nei confronti delle Autorità competenti)

**(A) Occupazione**

Le Parti stipulanti – nel confermare gli impegni assunti con il Verbale di Riunione del 20 giugno 2007 sul tema dell'occupazione e per il rilancio del Fondo di solidarietà del settore – avvieranno un'azione congiunta nei confronti delle Autorità competenti finalizzata a:

- ripristinare il più favorevole regime fiscale per il Fondo di solidarietà;
- modulare il contributo di disoccupazione gravante sulle aziende di settore in assenza di "controprestazione" o quantomeno prevedere l'esenzione dallo stesso per le aziende che ricorrono al Fondo di solidarietà per tutto il relativo periodo e fino a concorrenza con gli oneri sostenuti dall'azienda per le prestazioni del Fondo stesso;
- in alternativa all'alinea che precede, prevedere la possibilità di corrispondere l'indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori che accedono al Fondo per la prestazione straordinaria, con integrazione da parte dell'Azienda, attraverso il Fondo, di quanto eccede l'indennità di disoccupazione stessa.

**(B) Decontribuzione/defiscalizzazione del salario variabile**

Le Parti stipulanti avvieranno un'azione congiunta nei confronti delle Autorità competenti per il sostegno della contrattazione di secondo livello. In proposito, convengono che occorra che la disciplina legislativa in materia di agevolazioni contributive a favore delle erogazioni salariali di secondo livello venga quanto prima confermata, implementata, resa strutturale e certa, superando l'aleatorietà dell'ammissione delle imprese alla fruizione del beneficio e riconoscendo lo sgravio ai premi aziendali che presentino i requisiti di variabilità e di riconoscimento di incrementi di produttività e/o redditività sulla base di indicatori oggettivi.

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

DIRCREDITO-FD    FABI    FIBA-CISL    FISAC-CGIL    SILCEA    SINFUB    UGL CREDITO    UILCA

*Handwritten signatures and initials of the representatives of the listed organizations.*

## PROTOCOLLO IN TEMA DI MERCATO DEL LAVORO E OCCUPAZIONE

Il giorno 16 dicembre 2009, in Roma

tra

Associazione Bancaria Italiana (ABI)

e

Falcri

Premesso che:

- il Fondo di solidarietà del settore del credito, istituito con il D. M. 28 aprile 2000, n. 158 e prorogato con il D. M. 28 aprile 2006, n. 226, ha consentito in questi anni di affrontare le tensioni occupazionali nel sistema mitigando gli impatti sociali e senza oneri per la collettività;
- le Parti ritengono che le misure ivi previste, in particolare per la gestione degli esuberanti, siano divenute onerose e non risultino più pienamente adeguate rispetto alle necessità delle imprese e dei lavoratori indotte anche dalle modifiche organizzative e produttive determinatesi nel tempo;
- le Parti condividono l'opportunità di concordare misure idonee ad agevolare da parte delle aziende ed in favore dei lavoratori l'utilizzo delle somme già versate derivanti dalla contribuzione ordinaria e "giacenti" presso il Fondo stesso, per destinarle a programmi formativi nonché a riduzioni d'orario o sospensioni temporanee dell'attività lavorativa e ad una istituenda "sezione emergenziale";
- le Parti ritengono altresì opportuno definire azioni congiunte con l'obiettivo di agevolare la ripresa del sistema creditizio nell'interesse delle imprese e dei lavoratori,

si è convenuto quanto segue:

Art. 1 (Avviso comune per favorire l'utilizzo di risorse del Fondo di solidarietà per finalità formative)

Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo di solidarietà per il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 1, del Regolamento del Fondo (D. M. 28 aprile 2000, n. 158), viene stipulato l'allegato

*Gianni*

ABI  
*Gianni*

FALCRI

*Stelvio*

"Avviso comune", sottoscritto in pari data e costituente parte integrante del presente Protocollo.

Art. 2 (Utilizzo delle risorse giacenti presso il Fondo di solidarietà)

Le Parti ritengono che le risorse giacenti nella parte ordinaria del Fondo di solidarietà debbano essere utilizzate per l'anno 2010 secondo la seguente ripartizione percentuale:

1. 65%, per il finanziamento di programmi formativi di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 1) del Regolamento del Fondo di cui al D. M. 28 aprile 2000, n. 158;
2. 15%, per le prestazioni relative a riduzioni d'orario o sospensioni temporanee dell'attività lavorativa di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 2) del Regolamento del Fondo di cui al D. M. 28 aprile 2000, n. 158;
3. 20%, per la creazione di una "sezione emergenziale" di cui all'articolo 5, che segue.

Le somme di cui al punto 2 del presente articolo, destinate a riduzioni d'orario o sospensioni temporanee dell'attività lavorativa, saranno utilizzate nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 9, commi 4 e 5, del Regolamento del Fondo.

Le Parti stipulanti si incontreranno entro il 31 ottobre 2010 per valutare la situazione ed individuare le soluzioni opportune, anche ai fini dell'eventuale riequilibrio del finanziamento delle prestazioni di cui al presente articolo.

Art. 3 (Contributo ordinario)

Considerate le attuali dotazioni finanziarie, si conferma per l'anno 2010 la volontà di mantenere la sospensione del contributo ordinario dello 0,50% di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), del Regolamento del Fondo. Le Parti stipulanti, pertanto, si attiveranno affinché il Comitato amministratore del Fondo stesso provveda ad emanare la relativa delibera, ai sensi dell'art. 4, lett. d), del predetto Regolamento.

Le Parti nazionali si incontreranno entro il 31 ottobre 2010 per valutare, in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse "giacenti" presso il Fondo di solidarietà, le indicazioni da dare al Comitato amministratore del Fondo ai fini del contributo ordinario per l'anno 2011.

Art. 4 (Misura dell'assegno ordinario - Revisione dei massimali)

Le Parti stipulanti ritengono che gli importi indicati al comma 4 dell'art. 10 del Regolamento del Fondo di solidarietà (D. M. 28 aprile 2000, n. 158) debbano essere aggiornati come segue.

Nei casi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60 per cento della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un massimale

*S. M. S.*

ABI  
FALCRI  
*[Signature]*

pari ad un importo di: € 1.078 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è inferiore a € 1.984; di € 1.242 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è compresa tra € 1.984 e € 3.137 e di € 1.569 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è superiore a detto ultimo limite.

Le Parti stipulanti ritengono, altresì, che dal comma 2 dell'art. 10 del Regolamento del Fondo vadano depennate le seguenti parole: "superiori a 37 ore e 30 minuti annui procapite (.....) per le ore eccedenti tale limite".

Art. 5 (Sezione emergenziale)

Si conviene, ai sensi dell'art. 2, comma 1, punto 3, del Presente Protocollo sulla necessità di costituire una sezione emergenziale del Fondo di solidarietà allo scopo di realizzare misure di sostegno del reddito per i lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lett. b).

Ai fini di cui sopra il Fondo dovrà provvedere:

- a) all'erogazione, per un massimo di 24 mesi, di un assegno per il sostegno del reddito ai lavoratori in condizione di disoccupazione involontaria;
- b) al finanziamento, per un massimo di 12 mesi, a favore dei predetti lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale.

L'accesso alle predette prestazioni è condizionato all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché all'ulteriore condizione che le procedure sindacali di cui sopra si concludano con accordo aziendale.

Nei casi che precedono l'azienda e il Fondo, in parti uguali, dovranno erogare, ad integrazione del trattamento di disoccupazione di legge, una somma fino al raggiungimento delle seguenti misure:

- 80% della retribuzione tabellare lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 2.220 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue fino a € 38.000;
- 70% della retribuzione tabellare lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 2.500 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue da € 38.001 a € 50.000;
- 60% della retribuzione tabellare lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di 3.500 euro lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue oltre € 50.000.

Qualora un'azienda destinataria dei ccnl di settore assuma a tempo indeterminato un lavoratore nel periodo in cui lo stesso fruisce delle prestazioni di cui alla lett. a) del presente articolo, il trattamento di cui ai punti che

*Autunno*

ABI  
*Fery*  
 FALCRI  
*Stalder*

precedono andrà a favore dell'azienda stessa fino al termine dei 24 mesi di cui alla menzionata lett. a).

Art. 6 (Supporto alla riqualificazione e ricollocazione professionale)

Al fine di sviluppare misure finalizzate alla riqualificazione ed al supporto alla ricollocazione professionale dei lavoratori, con particolare riguardo a coloro che non abbiano i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), del Regolamento del Fondo, le Parti stipulanti si attiveranno nei confronti del Fondo Banche Assicurazioni (FBA) affinché il Fondo stesso emani tempestivamente uno specifico bando in materia, destinando ad esso adeguate risorse economiche.

Gli interventi di supporto alla riqualificazione e ricollocazione professionale di cui al presente articolo potranno essere finanziati, per il periodo successivo alla cessazione del rapporto, attraverso la "sezione emergenziale" di cui all'art. 5 che precede.

Le Parti si incontreranno entro 30 giorni dalla stipulazione del presente Protocollo per definire il testo di una convenzione in tema di outplacement, da stipulare con le più accreditate Società e/o Associazioni operanti sul mercato.

Art. 7 (Deroghe all'art. 2103 c.c.)

Le Parti stipulanti confermano la legittimità di clausole di accordi aziendali e/o di gruppo, preventivi all'utilizzo della legge n. 223 del 1991 e stipulati ai sensi degli artt. 18 o 19 del ccnl 8 dicembre 2007, che prevedano, anche in deroga al secondo comma dell'art. 2103 c.c., l'assegnazione del lavoratore a mansioni diverse ed inferiori rispetto a quelle precedentemente svolte.

Art. 8 (Norma transitoria)

Le Parti stipulanti proseguiranno gli incontri in sede tecnica per definire, entro 30 giorni dalla stipulazione del presente Protocollo, le modifiche normative e quant'altro necessario alla realizzazione degli obiettivi concordati.

Successivamente, le Parti stesse si attiveranno per richiedere - ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, del 27 novembre 1997, n. 477 - ai competenti Dicasteri di emanare, con la massima tempestività, le norme conseguenti a modifica e/o integrazione del testo del decreto 28 aprile 2000, n. 158, recante il Regolamento relativo all'istituzione del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito".

*Gianni*

ABI  
*[Signature]*  
 FALCRI  
*[Signature]*



Art. 9 (Azioni congiunte nei confronti delle Autorità competenti)

**(A) Occupazione**

Le Parti stipulanti - nel confermare gli impegni assunti con il Verbale di Riunione del 20 giugno 2007 sul tema dell'occupazione e per il rilancio del Fondo di solidarietà del settore - avvieranno un'azione congiunta nei confronti delle Autorità competenti finalizzata a:

- ripristinare il più favorevole regime fiscale per il Fondo di solidarietà;
- modulare il contributo di disoccupazione gravante sulle aziende di settore in assenza di "controprestazione" o quantomeno prevedere l'esenzione dallo stesso per le aziende che ricorrono al Fondo di solidarietà per tutto il relativo periodo e fino a concorrenza con gli oneri sostenuti dall'azienda per le prestazioni del Fondo stesso;
- in alternativa all'alinea che precede, prevedere la possibilità di corrispondere l'indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori che accedono al Fondo per la prestazione straordinaria, con integrazione da parte dell'Azienda, attraverso il Fondo, di quanto eccede l'indennità di disoccupazione stessa.

**(B) Decontribuzione/defiscalizzazione del salario variabile**

Le Parti stipulanti avvieranno un'azione congiunta nei confronti delle Autorità competenti per il sostegno della contrattazione di secondo livello. In proposito, convengono che occorra che la disciplina legislativa in materia di agevolazioni contributive a favore delle erogazioni salariali di secondo livello venga quanto prima confermata, implementata, resa strutturale e certa, superando l'aleatorietà dell'ammissione delle imprese alla fruizione del beneficio e riconoscendo lo sgravio ai premi aziendali che presentino i requisiti di variabilità e di riconoscimento di incrementi di produttività e/o redditività sulla base di indicatori oggettivi.

*Scalvanti*

ABI  
*Scalvanti*  
FALCRI  
*Scalvanti*

**AVVISO COMUNE PER FAVORIRE L'UTILIZZO DI RISORSE DEL FONDO DI  
SOLIDARIETÀ PER FINALITÀ FORMATIVE**

Il giorno 16 dicembre 2009, in Roma

tra

Associazione Bancaria Italiana (ABI)

e

- Dircredito-FD
- Fabi
- Fiba-Cisl
- Fisac-Cgil
- Silcea
- Sinfub
- Ugl Credito
- Uilca

Premesso che:

- con D.M. n. 158 del 28 aprile 2000 è stato istituito presso l'Inps il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito";
- la disciplina contenuta nel D.M. 158/2000 presuppone un nesso funzionale tra la formazione e i processi di cui all'art. 2 del Decreto medesimo e, a tal fine, non detta vincoli alla collocazione temporale degli interventi formativi;
- l'art. 5, comma 1, lett. a), punto 1, del citato D.M. 158/2000 prevede l'erogazione di prestazioni ordinarie destinate al finanziamento di programmi formativi, in connessione con processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione aziendale, che favoriscano la riconversione e riqualificazione professionale;
- la contrattazione collettiva del settore privilegia la formazione continua quale strumento strategico per la realizzazione delle trasformazioni del sistema bancario;
- il settore del credito è tuttora interessato dai processi di cui sopra, che si possono sviluppare anche nell'ambito di piani industriali di durata pluriennale;

*idea*

ABI  
*Fabi*

DIRCREDITO-FD

FABI

FIBA-CISL

FISAC-CGIL

SILCEA

SINFUB

UGL CREDITO

UILCA

- le Parti nazionali intendono favorire l'utilizzo per finalità formative delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo di solidarietà,

convengono quanto segue:

- il presente Avviso comune definisce uno schema generale di intesa in tema di formazione da utilizzare in sede aziendale (o di gruppo) per la stipulazione degli accordi di cui all'art. 7, comma 2, del menzionato D.M. 158/2000 per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 1 del medesimo D.M. 158/2000;
- ai fini di cui sopra, il confronto a livello aziendale è finalizzato a verificare la coerenza della proposta dell'impresa con lo schema generale nazionale;
- le Segreterie nazionali cui fanno capo gli organismi sindacali aziendali interessati dal predetto confronto si fanno carico di favorire il raggiungimento dei predetti accordi entro il mese di giugno 2010, anche ai fini delle verifiche previste dal Protocollo in tema di mercato del lavoro e occupazione da effettuare entro il 31 ottobre 2010;
- gli accordi aziendali in materia, con riferimento agli interventi formativi, devono contenere almeno quanto segue:
  - a) le motivazioni del ricorso ad interventi che favoriscono il mutamento o il rinnovamento delle professionalità e la riconversione e/o riqualificazione professionale;
  - b) le caratteristiche e gli obiettivi;
  - c) i destinatari, specificando il relativo numero;
  - d) la durata e la collocazione temporale;
  - e) il numero delle ore di formazione stimate per ciascuno degli interventi formativi;
- le domande di finanziamento dei programmi formativi ex art. 5, comma 1, lett. a), punto 1 del predetto D.M. 158/2000, attraverso l'utilizzo delle risorse giacenti disponibili a tali fini, dovranno essere presentate dall'azienda al Comitato amministratore del Fondo di solidarietà.

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

DIRCREDITO-FD    *[Signature]*    *[Signature]*    *[Signature]*    *[Signature]*    *[Signature]*    *[Signature]*    *[Signature]*    *[Signature]*

ABI    SILCEA    UGL CREDITO    UILCA

**AVVISO COMUNE PER FAVORIRE L'UTILIZZO DI RISORSE DEL FONDO DI  
SOLIDARIETÀ PER FINALITÀ FORMATIVE**

Il giorno 16 dicembre 2009, in Roma

tra

Associazione Bancaria Italiana (ABI)

e

Falcri

Premesso che:

- con D.M. n. 158 del 28 aprile 2000 è stato istituito presso l'Inps il "*Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito*";
- la disciplina contenuta nel D.M. 158/2000 presuppone un nesso funzionale tra la formazione e i processi di cui all'art. 2 del Decreto medesimo e, a tal fine, non detta vincoli alla collocazione temporale degli interventi formativi;
- l'art. 5, comma 1, lett. a), punto 1, del citato D.M. 158/2000 prevede l'erogazione di prestazioni ordinarie destinate al finanziamento di programmi formativi, in connessione con processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione aziendale, che favoriscano la riconversione e riqualificazione professionale;
- la contrattazione collettiva del settore privilegia la formazione continua quale strumento strategico per la realizzazione delle trasformazioni del sistema bancario;
- il settore del credito è tuttora interessato dai processi di cui sopra, che si possono sviluppare anche nell'ambito di piani industriali di durata pluriennale;
- le Parti nazionali intendono favorire l'utilizzo per finalità formative delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo di solidarietà,

convengono quanto segue:

- il presente Avviso comune definisce uno schema generale di intesa in tema di formazione da utilizzare in sede aziendale (o di gruppo) per la stipulazione degli accordi di cui all'art. 7, comma 2, del menzionato D.M. 158/2000 per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 1 del medesimo D.M. 158/2000;

ABI  
FALCRI

- ai fini di cui sopra, il confronto a livello aziendale è finalizzato a verificare la coerenza della proposta dell'impresa con lo schema generale nazionale;
- le Segreterie nazionali cui fanno capo gli organismi sindacali aziendali interessati dal predetto confronto si fanno carico di favorire il raggiungimento dei predetti accordi entro il mese di giugno 2010, anche ai fini delle verifiche previste dal Protocollo in tema di mercato del lavoro e occupazione da effettuare entro il 31 ottobre 2010;
- gli accordi aziendali in materia, con riferimento agli interventi formativi, devono contenere almeno quanto segue:
  - a) le motivazioni del ricorso ad interventi che favoriscono il mutamento o il rinnovamento delle professionalità e la riconversione e/o riqualificazione professionale;
  - b) le caratteristiche e gli obiettivi;
  - c) i destinatari, specificando il relativo numero;
  - d) la durata e la collocazione temporale;
  - e) il numero delle ore di formazione stimate per ciascuno degli interventi formativi;
- le domande di finanziamento dei programmi formativi ex art. 5, comma 1, lett. a), punto 1 del predetto D.M. 158/2000, attraverso l'utilizzo delle risorse giacenti disponibili a tali fini, dovranno essere presentate dall'azienda al Comitato amministratore del Fondo di solidarietà.

*Sturani*

ABI  
*Falcone*  
FALCRI  
*Falcone*



ALL 4

# Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione

**Oggetto: Modifiche al testo del decreto ministeriale 28 aprile 2000, n. 158 recante il Regolamento concernente l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del credito**

## Verbale di riunione del 15 marzo 2010

Il giorno 15 marzo 2010, alle ore 10,30 presso i locali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si è svolta la riunione riguardante l'accordo relativo alle modifiche da apportare al Regolamento istitutivo del Fondo di solidarietà, ai sensi dell'art.2, comma 28, legge n. 662/96, per il personale dipendente dalle imprese del credito.

Sono presenti alla riunione:

per il Ministero del Lavoro il Dirigente della Divisione IV della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione Dott.ssa Manuela Gaetani, coadiuvata dai suoi collaboratori Dott.ssa Barbara Cirelli e Dott.ssa Simona Logoteta.

per l'ABI i Dott. Giancarlo Durante, Dott. Giorgio Mieli e Dott. Massimo Menici

Per la DIRCREDITO i sig.ri: CLAUDIO ZUFFO

Per la FABI i sig.ri: AUGUSTO MASTROPIA

Per la FIBA i sig.ri: SERGIO GIRGENTI

Per la FISAC i sig.ri: MARINO NICOLA

Per la SILCEA i sig.ri: SERGIO GIRGENTI (X DELEGA)

Per la SINFUB i sig.ri: Roberto Belardo

Per la UGL i sig.ri: MARONGIU ENRICO


Per la UILCA i sig.ri: VERGA MARIANGELA

La riunione si è aperta con l'intervento della Dr.ssa Manuela Gaetani, la quale ha illustrato i contenuti dell'emanando regolamento finalizzato all'attuazione delle modifiche da apportare al Regolamento concernente l'istituzione del Fondo di Solidarietà, ai sensi dell'art.2, comma 28, legge n. 662/96, per il personale dipendente dalle imprese del credito.

Le parti, quindi, hanno concordato sull'opportunità di adottare il regolamento in questione.

La riunione è terminata alle ore 11.30

Letto, confermato e sottoscritto



Giuseppe  
Alfredo  
Manuela Gaetani  
Giovanni  
Silvio



# Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione

**Oggetto: Modifiche al testo del decreto ministeriale 28 aprile 2000, n. 158 recante il Regolamento concernente l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del credito**

## Verbale di riunione del 15 marzo 2010

Il giorno 15 marzo 2010 alle ore 12,30 presso i locali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si è svolta la riunione riguardante l'accordo relativo alle modifiche da apportare al Regolamento istitutivo del Fondo di solidarietà, ai sensi dell'art.2, comma 28, legge n. 662/96, per il personale dipendente dalle imprese del credito.

Sono presenti alla riunione:

per il Ministero del Lavoro il Dirigente della Divisione IV della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione Dott.ssa Manuela Gaetani, coadiuvata dai suoi collaboratori Dott.ssa Barbara Cirelli e Dott.ssa Simona Logoteta.

per l'ABI i Dott. Giancarlo Durante, Dott. Giorgio Mieli e Dott. Massimo Menici

Per la FALCRI i sig.ri: **AUGUSTO PELACCHI, ROBERTO FERRARI, JORIK FROBNER**

La riunione si è aperta con l'intervento della Dr.ssa Manuela Gaetani, la quale ha illustrato i contenuti dell'emanando regolamento finalizzato all'attuazione delle modifiche da apportare al Regolamento concernente l'istituzione del Fondo di Solidarietà, ai sensi dell'art.2, comma 28, legge n. 662/96, per il personale dipendente dalle imprese del credito.



Le parti, quindi, hanno concordato sull'opportunità di adottare il regolamento in questione.

La riunione è terminata alle ore

Letto, confermato e sottoscritto

*Stelvio*  
*Adolfo*  
*Giuseppe*



26. OTT. 2010 19:38

A: MIN. \_LAVORO\_UL

ALL. 5

NR. 6577 P. 1/3

28.10.2010 - LISTA ANTI

PER SINT.

defm



Ministero dell'Economia e delle Finanze  
UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA

ACC/74/LAV/14280

Roma, 26 OTT. 2010

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali  
Ufficio legislativo

ROMA

E, p.c. Al Dipartimento del tesoro

Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

SEDE

OGGETTO: Schema di regolamento concernente modifiche al regolamento recante l'istituzione del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito".

Con riferimento allo schema di decreto indicato in oggetto, si trasmettono la nota prot. n. 79793 del 21 settembre 2010 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la nota prot. 82013 del 18 ottobre 2010 del Dipartimento del tesoro.

IL CAPO DELL'UFFICIO  
*[Handwritten signature]*



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Arrivo - Roma, 28/10/2010

Prot. 04 / UL / 0005595 / L

26. OTT. 2010 19:39

NR. 6577 P. 3/3

MODULARIO  
101DT090004



MOD. 06/04

*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DEL TESORO  
DIREZIONE IV

*LAU/TH*

ROMA,

Uff. II  
Prot. n. *82013*  
Rif. nota n. 12661  
del 23 settembre 2010

Ufficio Legislativo - Economia  
SEDE

**OGGETTO:** Schema di regolamento concernente modifiche al regolamento recante l'istituzione del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito, approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 28 aprile 2000, n. 158.

Si fa riferimento alla nota suindicata con la quale codesto Ufficio ha chiesto le valutazioni di competenza in ordine allo schema di regolamento indicato in oggetto.

Al riguardo, si comunica che la scrivente Direzione non ha osservazioni da formulare.

IL DIRIGENTE GENERALE

ISTRUZIONE POLIGRAFICA E TIPOGRAFICA DELLO STATO SPA - 3

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
UFFICIO DEL COORDINAMENTO (PR. 6122)  
Ufficio Legislativo Econ. e  
20 OTT. 2010  
*13984*



*Ministero*  
*dell'Economia e delle Finanze*  
 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
 ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE  
 UFFICIO VII

365  
 23  
 74  
 Lano

21 SET 2010

Roma,

All'Ufficio legislativo - Economia

Prot. n. 79793  
 Rif. Prot. Entrata 73105  
 Allegati:  
 Risposta a nota ACG/74/LAV/11257  
 dell'11/8/2010

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Ufficio Legislativo - Economia
22 SET. 2010
Prot. n. 12541

**OGGETTO:** Schema di regolamento concernente modifiche al regolamento recante l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell'occupazione della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito.

Con riferimento alla nota sopra distinta, con la quale codesto Ufficio ha trasmesso, per le valutazioni di competenza, lo schema di regolamento in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Trattasi di provvedimento diretto a rendere permanente la cd. "sezione emergenziale" del Fondo in esame, introdotta per il solo anno 2010 con decreto interministeriale di natura non regolamentare del 26 aprile 2010. Con tale sezione vengono gestiti gli esuberi di personale delle imprese di credito per i quali non trovano applicazione gli strumenti di sostegno originariamente previsti.

Al riguardo, per quanto di competenza, si segnala la necessità che all'articolo 11-bis, come introdotto dall'articolo 6 dello schema di regolamento, venga aggiunto, infine, il seguente comma 9:

"9. Fermo restando quanto previsto al comma 7, le prestazioni di cui ai commi 1, 3 e 4 sono erogate senza oneri a carico della finanza pubblica e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, lett. c) e al comma 5 del presente articolo."

Il Ragioniere Generale dello Stato  
 Conto

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

D.M. 26-4-2010 n. 51635

Modifiche al decreto 28 aprile 2000, n. 158, recante «Regolamento relativo all'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione, della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito». (Decreto n. 51635).

Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 maggio 2010, n. 109.

**D.M. 26 aprile 2010, n. 51635 <sup>(1)</sup>.**

**Modifiche al decreto 28 aprile 2000, n. 158, recante «Regolamento relativo all'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione, della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito». (Decreto n. 51635). <sup>(2)</sup>**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 maggio 2010, n. 109.

(2) Emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

---

IL MINISTRO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI  
di concerto con  
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui si prevede che, in attesa di un'organica riforma degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;

Visto il protocollo sul settore bancario del 4 giugno 1997;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del 27 novembre 1997, n. 477, con cui è stato emanato un

regolamento-quadro, propedeutico all'adozione di specifici regolamenti settoriali;

Visto l'*art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, che prevede una specifica disciplina transitoria per i casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinino esuberi di personale;

Visto il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998, con cui in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, è stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito»;

Visto il regolamento recante l'istituzione del «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito», approvato con *decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 28 aprile 2000, n. 158*;

Visto il contratto collettivo nazionale stipulato in data 5 maggio 2005, recante modifiche al contratto del 28 febbraio 1998, concernente l'istituzione del «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito»;

Visto il regolamento concernente modifiche al regolamento recante l'istituzione del «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito», approvato con *decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2006, n. 226*;

Visto il protocollo in tema di «Mercato del lavoro e occupazione», stipulato in data 16 dicembre 2009 tra l'Associazione bancaria italiana (ABI) e le organizzazioni sindacali, depositato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14 gennaio 2010, con il quale le parti firmatarie dei citati accordi del 28 febbraio 1998 e 5 maggio 2005, hanno inteso apportare talune modifiche al regolamento istitutivo del fondo;

Visto l'*art. 1-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78*, convertito, con modificazioni nella *legge 3 agosto 2009, n. 102*, in base al quale «con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere eccezionalmente emanate, per il biennio 2009-2010, norme in deroga a singole disposizioni dei regolamenti previsti dall'*art. 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477*. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

Considerata l'esigenza di provvedere, ai sensi dell'*art. 1-bis* di cui al capoverso precedente, ad apportare le predette modifiche al regolamento istitutivo del fondo;

Decreta:

---

**Art. 1**

1. Al decreto 28 aprile 2000, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'art. 4, lettera b) dopo le parole «di cui all'art. 9» sono inserite le seguenti:  
«e deliberare, sentite le parti firmatarie degli accordi del settore del credito, le regole di precedenza e turnazione e i limiti di utilizzo delle risorse da parte di ciascun datore di lavoro per le prestazioni di cui all'art. 11-bis del presente decreto»;
  - b) all'art. 4, lettera c) dopo le parole «all'art. 6, comma 3» sono inserite le seguenti:  
«Il Comitato fissa la quota del contributo ordinario di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), da destinare alla sezione emergenziale di cui all'art. 11-bis del presente decreto»;
  - c) all'art. 4, la lettera e) è sostituita dalla seguente:  
«e) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità, anche attraverso la riallocazione di risorse eventualmente non utilizzate fra le prestazioni di cui all'art. 5, lettere a) e c)».

---

**Art. 2**

1. Al decreto 28 aprile 2000, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'art. 5, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:  
«c) in via emergenziale: all'erogazione, nei confronti dei lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie di cui alla lettera b) del presente articolo, dei trattamenti di cui all'art. 11-bis del presente decreto.».

---

**Art. 3**

1. Al decreto 28 aprile 2000, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'*art. 6*, comma 1, l'alinea è sostituito dalla seguente:  
«Per le prestazioni di cui all'*art. 5*, comma 1, lettere a) e c), è dovuto al Fondo:».
- 

#### **Art. 4**

1. Al *decreto 28 aprile 2000, n. 158*, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'*art. 7*, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:  
«per le prestazioni di cui all'*art. 5*, comma 1, lettere b) e c), all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali.»;
- b) all'*art. 7*, il comma 4 è sostituito dal seguente:  
«4. Alle prestazioni di cui all'*art. 5*, comma 1, lettera a), punto 2), e lettere b) e c), nell'ambito dei processi di cui all'*art. 2*, possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme di legge e di contratto applicabili alla categoria».
- 

#### **Art. 5**

1. Al *decreto 28 aprile 2000, n. 158*, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'*art. 10*, il comma 2 è sostituito dal seguente:  
«Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa di cui all'*art. 5*, comma 1, lettera a), punto 2), il Fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili»;
- b) all'*art. 10*, il comma 4 è sostituito dal seguente:  
«Nei casi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60 per cento della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un massimale pari ad un importo di: euro 1.078 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è inferiore a euro 1.984; di euro 1.242 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è compresa tra euro 1.984 e euro 3.137 e di euro 1.569 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è superiore a detto ultimo limite.».



---

**Art. 6**

1. Al decreto 28 aprile 2000, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'art. 11 è aggiunto il seguente:

«Art. 11-bis (Sezione emergenziale). - 1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, per i lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera b):

a) all'erogazione, per un massimo di 24 mesi, di un assegno per il sostegno del reddito ai lavoratori in condizione di disoccupazione involontaria;

b) al finanziamento, per un massimo di dodici mesi, a favore dei predetti lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali e comunitari.

2. L'accesso alle predette prestazioni è condizionato all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché all'ulteriore condizione che le procedure sindacali di cui sopra si concludano con accordo aziendale.

3. Nel caso di cui alla lettera a) che precede il Fondo provvede al riconoscimento, ad integrazione del trattamento di disoccupazione di legge e finché permanga tale condizione, fermo quanto previsto al comma 8, di una somma, ridotta dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, fino al raggiungimento delle seguenti misure:

a) 80% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di euro 2.220 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue fino a euro 38.000;

b) 70% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di euro 2.500 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue da euro 38.001 a euro 50.000;

c) 60% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di euro 3.500 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue oltre euro 50.000.

4. Il Fondo provvede anche al versamento della contribuzione correlata calcolata sull'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.

5. Per le prestazioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo il cui ammontare è pari alla metà delle prestazioni erogate dal Fondo.

6. Le domande di accesso alle prestazioni della sezione emergenziale sono prese in esame dal Comitato amministratore, su base trimestrale, in ordine cronologico di presentazione, tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Hanno comunque diritto di precedenza le domande presentate da aziende nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata.

7. Nei casi in cui la misura degli interventi di cui al comma 1 risulti superiore ai limiti di utilizzo da parte di ciascun datore di lavoro delle risorse della sezione emergenziale individuati dal Comitato amministratore ai sensi dell'art. 4, lettera b), la differenza resta a carico del datore di lavoro.

8. Qualora un'azienda destinataria dei contratti collettivi nazionali del credito assuma a tempo indeterminato un lavoratore nel periodo in cui lo stesso fruisce delle prestazioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, il trattamento residuo di cui ai commi 3 e 4 andrà a favore dell'azienda stessa fino al termine dei 24 mesi di cui alla lettera a).».

---

## **Art. 7**

L'efficacia del presente decreto è limitata al 31 dicembre 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALL. 7



*Al Ministro del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;

VISTO l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.20;

VISTO l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui si prevede che, in attesa di un'organica riforma degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;

VISTO il protocollo sul settore bancario del 4 giugno 1997;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del 27 novembre 1997, n. 477, con cui è stato emanato un regolamento-quadro, propedeutico all'adozione di specifici regolamenti settoriali;

VISTO l'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede una specifica disciplina transitoria per i casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinino esuberi di personale;

VISTO il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998, con cui, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, è stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito";

VISTO il regolamento recante l'istituzione del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito", approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, del 28 aprile 2000, n. 158;

M<sup>o</sup>

my



*Il Ministro del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il contratto collettivo nazionale stipulato in data 5 maggio 2005, recante modifiche al contratto del 28 febbraio 1998, concernente l'istituzione del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito";

VISTO il regolamento concernente modifiche al regolamento recante l'istituzione del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito", approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2006, n. 226;

VISTO il Protocollo in tema di "Mercato del lavoro e occupazione", stipulato in data 16 dicembre 2009 tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le organizzazioni sindacali, depositato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14 gennaio 2010, con il quale le parti firmatarie dei citati accordi del 28 febbraio 1998 e 5 maggio 2005, hanno inteso apportare talune modifiche al Regolamento istitutivo del fondo;

SENTITE nelle riunioni del 15 marzo 2010 le organizzazioni individuate nelle parti firmatarie del citato Protocollo del 16 dicembre 2009;

RITENUTO di apportare le conseguenti modifiche al citato decreto n. 158 del 28 aprile 2000;

SENTITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

DATA comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del

ADOTTA

il seguente regolamento, recante modifiche al regolamento di istituzione del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del credito"

*me*



# *Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## *Art. 1*

1. Al regolamento approvato con decreto 28 aprile 2000, n. 158, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *"e deliberare, sentite le parti firmatarie degli accordi del settore del credito, le regole di precedenza e turnazione e i limiti di utilizzo delle risorse da parte di ciascun datore di lavoro per le prestazioni di cui all'articolo 11-bis del presente decreto;"*;

2) alla lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *"Il Comitato fissa la quota del contributo ordinario di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), da destinare alla sezione emergenziale di cui all'articolo 11-bis del presente decreto.";*

3) la lettera e) è sostituita dalla seguente: *"e) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità, anche attraverso la riallocazione di risorse eventualmente non utilizzate fra le prestazioni di cui all'art. 5, lettere a) e c).;"*

b) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: *c) in via emergenziale: all'erogazione, nei confronti dei lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie di cui alla lettera b) del presente articolo, dei trattamenti di cui all'articolo 11-bis del presente decreto.";*

c) all'articolo 6, comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: *"Per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e c), del presente decreto, è dovuto al Fondo:"*;

d) all'articolo 7:



*Il Ministro del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

1) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "*c) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c), del presente decreto, all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali;*

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: "*4. Alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), e lettere b) e c), del presente decreto, nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2, possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme di legge e di contratto applicabili alla categoria.*";

e) all'articolo 10:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: "*2. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), del presente decreto, il Fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili.*";

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: "*4. Nei casi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60 per cento della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un massimale pari ad un importo di: € 1078 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è inferiore a € 1984; di € 1242 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è compresa tra € 1984 e € 3137 e di € 1569 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è superiore a detto ultimo limite.*

f) dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

**"Art. 11-bis**

**Sezione emergenziale**



*Il Ministro del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto, per i lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del presente decreto:

- a) all'erogazione, per un massimo di 24 mesi, di un assegno per il sostegno del reddito ai lavoratori in condizione di disoccupazione involontaria;
- b) al finanziamento, per un massimo di 12 mesi, a favore dei predetti lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali e comunitari.

2. L'accesso alle predette prestazioni è condizionato all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché all'ulteriore condizione che le procedure sindacali di cui sopra si concludano con accordo aziendale.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il Fondo provvede al riconoscimento, ad integrazione del trattamento di disoccupazione di legge e finché permanga tale condizione, fermo quanto previsto al comma 8, di una somma, ridotta dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, fino al raggiungimento delle seguenti misure:

- a) 80% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 2220 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue fino a € 38.000;
- b) 70% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 2500 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue da € 38.001 a € 50.000;
- c) 60% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo € 3500 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue oltre € 50.000.

4. In caso di erogazione della prestazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, il Fondo provvede al versamento della contribuzione correlata calcolata sull'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.



*Il Ministro del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

5. *Per le prestazioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo il cui ammontare è pari alla metà delle prestazioni erogate dal Fondo.*

6. *Le domande di accesso alle prestazioni della sezione emergenziale sono prese in esame dal Comitato amministratore, su base trimestrale, in ordine cronologico di presentazione, tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Hanno comunque diritto di precedenza le domande presentate da aziende nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata.*

7. *Nei casi in cui la misura degli interventi di cui al precedente comma 1 risulti superiore ai limiti di utilizzo da parte di ciascun datore di lavoro delle risorse della sezione emergenziale individuati dal Comitato Amministratore ai sensi dell'articolo 4, lettera b), del presente decreto, la differenza resta a carico del datore di lavoro.*

8. *Qualora un'azienda destinataria dei contratti collettivi nazionali del credito assuma a tempo indeterminato un lavoratore nel periodo in cui lo stesso fruisce delle prestazioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, il trattamento residuo di cui ai commi 3 e 4 andrà a favore dell'azienda stessa fino al termine dei 24 mesi di cui alla lettera a) del comma 1.*

9. *Fermo restando quanto previsto al comma 7, le prestazioni di cui ai commi 1, 3 e 4 sono erogate senza oneri a carico della finanza pubblica e nei limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) e al comma 5 del presente articolo."*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE





# Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione

DIVISIONE IV

**OGGETTO:** Regolamento concernente modifiche al regolamento recante l'istituzione del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del credito", approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 28 aprile 2000, n. 158

In applicazione dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché in adesione alle linee guida contenute nel regolamento quadro n. 477/97, è stato istituito, presso l'INPS, il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del credito, approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 28 aprile 2000, n.158.

Il suddetto Fondo ha la finalità di attuare interventi volti al mutamento e al rinnovamento delle professionalità, nonché azioni di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione, in connessione con i processi di ristrutturazione, di riorganizzazione aziendale, di situazioni di crisi o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro.

In particolare, il Fondo provvede:

- in via ordinaria, a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale ed al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa;

ELG  
M  
mes

- in via straordinaria, all'erogazione di assegni per il sostegno al reddito ed al versamento della contribuzione correlata, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne, nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo. L'individuazione dei suddetti lavoratori in esubero riguarda il personale che, entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro, maturino i requisiti di legge previsti per aver diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia. La scelta, nell'ambito dei lavoratori come sopra individuati, avviene adottando in via prioritaria il criterio della maggior prossimità alla maturazione del diritto a pensione.

Con successivo decreto interministeriale del 28 aprile 2006, n. 226, sono state apportate modifiche al Regolamento n. 158 del 28 aprile 2000, istitutivo del Fondo, concernenti la proroga, al 30 giugno 2020, dell'operatività degli interventi disciplinati dal Fondo stesso.

In questa sede viene attivato un ulteriore percorso normativo di modifica al Regolamento istitutivo del Fondo; l'esigenza, richiamata dalle parti sociali, di provvedere in tal senso, nasce dalla volontà di continuare a sostenere il processo di razionalizzazione produttiva di un settore, quello creditizio, che presenta ancora aree nelle quali è necessario agevolare l'esodo dei lavoratori impiegati.

Pertanto, conformemente alla previsione normativa, a seguito del deposito, presso questo Ministero, del Protocollo di intesa in tema di mercato del lavoro e dell'occupazione stilato tra le parti sociali in data 16 dicembre 2009, si è provveduto alla predisposizione dell'allegato schema di regolamento, recante le modifiche al decreto 28 aprile 2000, n. 158, e alla preventiva valutazione del medesimo schema di decreto da parte delle parti sociali firmatarie del contratto collettivo, convocandole in data 15 marzo 2010.

E' stato, altresì, acquisito il preventivo assenso del Ministero dell'Economia e Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e Dipartimento del Tesoro.

Si precisa che trattasi di provvedimento teso a rendere permanenti le modifiche, di seguito elencate, già introdotte con decreto interministeriale n. 51635 del 26 aprile 2010, di natura non regolamentare, con efficacia limitata al 31 dicembre 2010.

Le modifiche più rilevanti, contenute nell'unico articolo dell'emanando decreto di modifica del regolamento istitutivo del Fondo, riguardano:

- l'utilizzo delle risorse giacenti nel Fondo, che vengono destinate ad interventi ordinari, sotto forma di assegno per il sostegno del reddito a favore dei

lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o sospensione temporanea dell'attività lavorativa (art. 1, comma 1, lettera e) dello schema di decreto, che sostituisce il comma 2 dell'articolo 10 del Decreto n. 158/2000);

- l'istituzione della c.d. "sezione emergenziale", strumento attraverso il quale il Fondo potrà erogare specifiche prestazioni di sostegno al reddito in favore di lavoratori disoccupati, già dipendenti da aziende del settore creditizio, privi dei requisiti per l'accesso all'assegno straordinario di sostegno al reddito (articolo 1, comma 1, lettera f) dello schema di decreto, che aggiunge l'articolo 11-bis) al Decreto n. 158/2000. In particolare, si prevede che il Fondo possa provvedere all'erogazione, per un massimo di 24 mesi, di un assegno a favore di lavoratori in condizione di disoccupazione involontaria, nonché al finanziamento, per un massimo di 12 mesi, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale a favore dei predetti lavoratori e su loro richiesta.

La sezione di cui trattasi sarà creata con le giacenze del Fondo di solidarietà, costituite da residui attivi derivanti dalla pregressa contribuzione ordinaria. Giova ricordare, a tal proposito, che tale contribuzione è integralmente a carico del sistema bancario, senza oneri per la collettività, ed è corrisposta dalle aziende del credito nella misura dello 0,375%, e per il restante 0,125% dai lavoratori dipendenti.


Nella ipotesi - contemplata all'articolo 1, comma 8, dello schema di modifica del Regolamento n. 158 del 28 aprile 2000 - in cui un lavoratore, che fruisca delle prestazioni a carico della sezione emergenziale, venga assunto a tempo indeterminato da altra azienda del credito, si prevede che il trattamento a carico della sezione emergenziale vada a favore dell'azienda che assume sino al termine del periodo massimo di erogazione .

La ratio ispiratrice di tale previsione è da rinvenire nell'intento di favorire l'eventuale reimpiego di personale del credito presso aziende dello stesso settore di provenienza, presupponendo che siano quelle sostanzialmente in grado di riallocare al meglio il personale di cui trattasi. Nel contempo, la suddetta previsione normativa assicurerebbe una forma di parziale ristoro dei costi aziendali scaturenti dall'atto di assunzione, utilizzando il trattamento, fino a quel momento destinato al lavoratore e proveniente dalla sezione emergenziale, in funzione di incentivo a favore di aziende dello stesso settore.

W  
Le modifiche contenute nel citato articolo 1, comma 1, lettere da a) a d) dello schema di Regolamento, attengono sia alle modalità di accesso agli interventi in via ordinaria, sia

ALL. 8

Numero 79/11 e data 6.01.2011



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 20 dicembre 2010

**NUMERO AFFARE 05318/2010**

OGGETTO:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Schema di regolamento concernente *“Modifiche al regolamento recante l’istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione, della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente delle imprese del credito, approvato con decreto del Ministro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 28 aprile 2000, n. 158.”*.

### LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 04/02/0005996/L del 23 novembre 2010, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine all’affare in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Giuseppe Roxas;

Premesso:

L'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevede, fra l'altro che *“in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali... sono definite, in via sperimentale, misure... di sostegno del reddito e dell'occupazione... delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali”*.

Dette misure devono essere adottate con uno a più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (allora tesoro), ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Con decreto interministeriale 27 novembre 1997, n. 477, è stato approvato il *“Regolamento recante norme in materia di ammortizzatori sociali per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni”*, che reca le norme quadro propedeutiche all'adozione di specifici regolamenti settoriali definiti ai sensi delle sopra richiamate leggi n. 662 del 1996 e n. 400 del 1988.

Secondo quanto disposto dall'articolo 1 del suddetto regolamento, le parti sociali del settore del credito hanno depositato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il contratto collettivo contenente uno specifico accordo con il quale le parti firmatarie hanno convenuto di istituire, presso l'INPS, il *“Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle imprese del credito”*, il cui regolamento istitutivo è stato adottato con decreto interministeriale del 28 aprile 2000, n. 158.

Con successivo decreto interministeriale del 28 aprile 2006, n. 226, sono state apportate modificazioni al predetto regolamento, disponendo la proroga degli interventi disciplinari del Fondo in

questione fino al 30 giugno 2020.

Esponde l'Amministrazione che l'esigenza di continuare a sostenere il processo di razionalizzazione produttiva del settore del credito, - ove rinvencono aree nelle quali è necessario agevolare l'esodo dei lavoratori impiegati, emergenti dal contratto collettivo nazionale stipulato in data 5 maggio 2005, - rende necessario introdurre talune modifiche al regolamento istitutivo del Fondo.

Conformemente alla previsione normativa, le parti sociali del settore del credito hanno depositato, in data 16 dicembre 2009, presso il Ministero referente il protocollo in tema di "*Mercato del lavoro e occupazione*" concernente l'adeguamento delle misure vigenti.

Su tali basi è stato predisposto lo schema di regolamento in esame, sottoposto alla preventiva valutazione delle parti sociali firmatarie del contratto collettivo in data 15 marzo 2010, e sul quale è stato acquisito l'assenso del concertante Ministero dell'economia e delle finanze.

Lo schema si compone di un unico articolo che, novellando il testo originario, introduce le necessarie modifiche.

Rileva altresì l'Amministrazione che il testo proposto recepisce le modificazioni già introdotte con decreto interministeriale - di materia non regolamentare - n. 51635 del 26 aprile 2010, la cui efficacia era limitata al 31 dicembre 2010.

Considerato


Come sottolinea il Ministero referente, l'esigenza di intervenire sulle modalità gestionali del fondo, al fine di assicurarne una più efficace rispondenza al sostegno del reddito e dell'occupazione nel settore e di agevolare il superamento di situazioni di crisi comportanti

all'adeguamento delle prestazioni erogate dal Fondo mediante l'introduzione della c.d. "sezione emergenziale" che provvede all'erogazione delle prestazioni introdotte dall'articolo 11 - bis sopra descritte, nei confronti dei lavoratori in esubero, non aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie.

Sulla scorta dei rilievi mossi dal Ministero dell'Economia e Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - è stato aggiunto all'articolo 11 - bis il comma 9, il quale contiene l'espressa previsione che l'erogazione delle prestazioni relative alla sezione emergenziale disciplinate dai commi 1, 3 e 4, avvenga senza oneri a carico della finanza pubblica e nei limiti di cui all'art.4, lettera c) del Regolamento istitutivo del fondo, nonché del comma 5 dell'aggiunto art.11 - bis.

Sull'emanando schema di Regolamento, il Ministero dell'Economia e Finanze - Dipartimento del Tesoro - in qualità di Amministrazione concertante, non ha formulato ulteriori osservazioni in merito.


Trattandosi di norme regolamentari, sulle medesime è necessario acquisire il parere del Consiglio di Stato.

  
IL DIRETTORE GENERALE  
(Matilde Mancini)

VISTO

Si trasmettano gli atti  
al Consiglio di Stato  
per il prescritto parere

  
IL MINISTRO



processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, richiamata dalle parti sociali, aveva già dato luogo ad un decreto interministeriale di natura non regolamentare ( n. 51635 del 26 aprile 2010) autorizzato dall'art. 1 *bis* del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102, a tenore del quale, in via d'eccezione, era consentita l'emanazione di norme in deroga ai regolamenti disciplinanti i fondi della specie, limitatamente al biennio 2009-2010 e con il vincolo dell'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Nella sostanza, le modifiche più rilevanti introdotte riguardano l'utilizzo delle risorse giacenti del Fondo, destinate ad interventi ordinari, per il sostegno del reddito dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o sospensione temporanea dell'attività, e la istituzione della c.d. "*sezione emergenziale*" che, in concreto, rende possibile l'erogazione, per un massimo di 24 mesi, di un assegno a favore di lavoratori in condizione di disoccupazione involontaria, nonché il finanziamento, per un massimo di 12 mesi, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale di tali lavoratori, usufruibile, per il tempo residuo, da parte dell'azienda di settore che, in tale situazione, assuma il lavoratore a tempo indeterminato.

Attraverso l'osservanza dei passi procedurali previsti a tal fine, lo schema di regolamento in esame ricalca il testo del suddetto decreto interministeriale, con l'effetto di inserire stabilmente, fino al previsto termine di scadenza del fondo (30 giugno 2020), le indicate misure nella disciplina del fondo.

Al riguardo, tenuto conto della conformità del testo a quanto




concordato in sede di contrattazione sindacale e del rispetto dello specifico iter procedurale previsto e ricordato in premessa, la Sezione non ha osservazioni da formulare tenuto conto, altresì, dell'avvenuto adeguamento del testo ai rilievi mossi dalla Ragioneria Generale dello Stato (comma 9 dell'articolo 11 *bis*) tesi ad assicurare l'insussistenza di oneri a carico della finanzia pubblica, per le prestazioni della sezione emergenziale.

Si raccomanda, tuttavia, una accurata rilettura del testo per assicurarne la conformità alla nota circolare nella Presidenza del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2001, n. 171.26/10898/9.92 (in Supplemento ordinario alla G.U. 3 maggio 2001, n. 101).

P.Q.M.

Esprime parere favorevole.

L'ESTENSORE  
Giuseppe Roxas



IL PRESIDENTE  
Luigi Cossu



IL SEGRETARIO

Massimo Meli

